

SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 20 del 26 / 05 /2014

AFFARI GENERALI

"Basta esperti, i dirigenti della p.a. dovranno essere manager" : nota del ministro Marianna Madia a Il Messaggero. (in allegato)

G.U. n. 115/2014: segnalazioni

Nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014 sono stati pubblicati alcuni atti di interesse per gli enti locali.

- il decreto 19 maggio 2014 del Ministero dell'Interno recante "Istituzione delle sezioni elettorali e designazione delle relative sedi, in occasione delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
- il decreto 19 maggio 2014 del Ministero dell'Interno recante "Determinazione delle date e degli orari di votazione degli elettori italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
- il decreto 20 settembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi";
- il comunicato dell'AVCP recante "Indicazioni sulle comunicazioni di cui all'articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"»".

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2014

Parere Anci sul ddl di conversione del D.L. 66/2014

Nell'ambito della Conferenza Unificata del 15 maggio scorso, l'Anci ha consegnato due documenti contenenti alcune proposte emendative al disegno di legge di conversione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".

Fonte: ANCI del 21/05/2014

Tra gli emendamenti governativi al ddl di conversione del Decreto Legge n. 66/2014 figurano alcune modifiche alla Legge n. 56/2014 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

Una prima modifica dispone la cancellazione dell'art. 1, comma 13, della legge Delrio, che prevede l'istituzione nelle città metropolitane di una conferenza statutaria per la redazione dello statuto della città metropolitana; si tratta di una previsione ricollegata alla facoltà per i comuni (eliminata nel passaggio della legge al Senato) di scegliere se far parte o meno del nuovo ente; la cancellazione dell'organo comporterà risparmi di spesa.

La seconda novità riguarda i costi della politica degli **enti di area vasta**; si prevede, oltre alla **gratuità di tutti gli incarichi,** la possibilità che i residui oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi restino a carico delle singole amministrazioni.

Infine, è stato proposto l'emendamento per la modifica del comma 136 della Legge Delrio al fine di chiarire che nel calcolo ivi previsto per la determinazione delle indennità degli amministratori non dovranno essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, poiché trattasi di voci molto variabili.

Fonte: Italia Oggi n. 121 del 23/05/2014 pag. 36

Autore: Matteo Barbero

TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - sentenza 15 maggio 2014 n. 1263 : legittima la revoca da parte del Sindaco di Vice Sindaco e Assessore, quando è venuto meno il rapporto fiduciario e per eliminare la situazione di conflittualità, di ostacolo alla prosecuzione dell'attività di governo della Giunta comunale.

Il TAR Lombardia ha affermato che è legittimo il provvedimento di revoca, da parte del Sindaco, dell'incarico di Vice Sindaco e di Assessore, che sia motivato con riferimento al fatto che è venuto meno il rapporto fiduciario con l'amministratore interessato, e che è necessario eliminare la situazione di conflittualità, di ostacolo alla serena prosecuzione dell'attività di governo della Giunta comunale.

I provvedimenti di revoca dei componenti della Giunta comunale, pur essendo atti amministrativi e non politici, hanno natura ampiamente discrezionale e la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico/amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario.

Di conseguenza la motivazione dell'atto di revoca può anche rinviare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica (Cfr. T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, 19 febbraio 2013, n. 230 e Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2012, n. 4057),

TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - sentenza 15 maggio 2014 n. 730 : sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie in materia di rimborso delle spese legali sostenute dal Presidente della Provincia per la difesa in un procedimento penale per il reato di abuso di ufficio.

Il TAR Calabria ha affermato che rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego opposto da una Provincia in ordine all'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal Presidente della Provincia stessa per la difesa in un procedimento penale per il reato di abuso di ufficio, all'esito del quale è stato assolto con formula piena.

Il TAR ha argomentato che , in tema di rimborso di spese di difesa ai funzionari onorari, ai fini della identificazione della giurisdizione (escluso ogni rilievo delle norme concernenti la giurisdizione sul rapporto di lavoro pubblico) occorre distinguere tra due ipotesi:

- funzionari onorari nominati da un'autorità amministrativa, il cui trattamento economico, in difetto di disciplina normativa, è stabilito dalla stessa, con conseguente posizione di interesse legittimo e giurisdizione del giudice amministrativo
- soggetti che svolgono funzioni pubbliche sulla base di un'investitura politico-elettorale, la cui posizione, anche economica, è di solito direttamente regolata dalla legge, con la conseguenza che le relative posizioni soggettive assumono la consistenza di diritti, e la giurisdizione è del giudice ordinario, salvo che la legge stessa non attribuisca funzioni discrezionali all'amministrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 9 aprile 2008, n. 9160).

APPALTI E LAVORI PUBBLICI

L'art. 8, comma 4 del D.L. n. 66/2014 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici rinegozino a ribasso le condizioni economiche dei contratti di beni e servizi già stipulati per ottenere un risparmio pari almeno al 5% dell'importo dell'appalto per la durata residua.

L'art. 1, comma 13 della Legge n. 135/2012 prevedeva la rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto in caso di sopravvenienza di una convenzione Consip con parametri tecnico/economici più vantaggiosi.

L'art. 8, comma 4 del D.L. n. 66/2014, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici rinegozino a ribasso le condizioni economiche dei contratti di beni e servizi già stipulati per ottenere un risparmio pari almeno al 5% dell'importo dell'appalto per la durata residua, ha una portata in grado di determinare più di un contenzioso.

In seguito all'avviato procedimento di negoziazione, le parti hanno la facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti. Poiché non vi sono indicazioni che ne fissano il perimetro di esplicazione, una simile previsione potrebbe determinare lo snaturamento delle condizioni contrattuali fissate con l'affidamento, scontrandosi con il principio di immodificabilità delle condizioni contrattuali declinate dall'andamento della gara.

Inoltre, non solo la richiesta dell'appaltatore di modifica delle condizioni contrattuali potrebbe risultare tale da non portare ad un sostanziale risparmio economico, ma rimane aperta la questione della reazione possibile del soggetto economico interessato.

Infine, è prevista la possibilità, nel caso di recesso dell'appaltatore che non accetti la rinegoziazione, di procedere con l'affidamento diretto nelle more dell'aggiudicazione del nuovo appalto, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea sui contratti pubblici.

Fonte: Italia Oggi n. 121 del 23/05/2014 pag. 33

Autore: Stefano Usai

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - QUINTA SEZIONE - Sentenza 8 maggio 2014 : amministrazione aggiudicatrice e aggiudicatario controllati dal medesimo ente pubblico, affidamento in house e controllo analogo, controllo parziale limitato ad un settore, cooperazione tra enti locali per comune funzione di servizio pubblico.

- 1. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un contratto avente ad oggetto la fornitura di prodotti, concluso tra, da un lato, un'università che è un'amministrazione aggiudicatrice ed è controllata nel settore delle sue acquisizioni di prodotti e servizi da uno Stato federale tedesco e, dall'altro, un'impresa di diritto privato detenuta dallo Stato federale e dagli Stati federali tedeschi, compreso detto Stato federale, costituisce un appalto pubblico ai sensi della medesima disposizione e, pertanto, deve essere assoggettato alle norme di aggiudicazione di appalti pubblici previste da detta direttiva.
- 2. La circostanza che un'amministrazione aggiudicatrice ed il soggetto aggiudicatario siano entrambi controllati dal medesimo Ente pubblico non rileva per qualificare il contratto di fornitura stipulato tra detti soggetti in termini di affidamento in house, in quanto non sussiste quella relazione di "controllo analogo" necessario ai fini dell'applicabilità degli affidamenti in house alle situazioni in cui la controparte contrattuale è un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice che si ha quando l'amministrazione aggiudicatrice esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria, e, comunque, un controllo su di essa effettivo, strutturale e funzionale.

La Corte ha trattato in questi termini il tema delle **operazioni c.d. in house "orizzontali",** tracciandone una definizione nella «situazione in cui la stessa o le stesse amministrazione/i aggiudicatrice/i eserciti(no) un "**controllo analogo" su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all'altro».** Non viene tuttavia esaminata la questione circa l'applicabilità anche a questa fattispecie della disciplina prevista per gli affidamenti in house (tracciata dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza Teckal), in quanto non si è riscontrato nel caso di specie né

il requisito del "controllo analogo" né quello della realizzazione della parte più importante dell'attività dell'aggiudicatario con l'amministrazione aggiudicatrice.

- 3. In tema di **affidamenti in house**, qualora il controllo esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice sull'ente aggiudicatario si estenda solamente all'attività di quest'ultima relativa alle acquisizioni senza estendersi ad altri settori nei quali il soggetto affidatario goda di ampia autonomia, non sussiste il requisito del "controllo analogo" necessario ai fini dell'applicabilità della disciplina prevista per affidamenti in house alle situazioni in cui la controparte contrattuale è un'entità giuridicamente distinta dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 4. Affinchè un rapporto contrattuale due pubbliche amministrazioni possa configurarsi nei termini della **cooperazione tra enti locali**, occorre che la relazione tra i due soggetti sia diretta all'espletamento di una funzione di servizio pubblico comune (cfr. Corte Giust. UE, sentenza 9 giugno 2009, C-480/06, Commissione c/ Repubblica federale di Germania; Corte Giust. UE, sentenza 19 dicembre 2012, C-159/11, Ordine degli ingegneri di Lecce).

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2362 dell'8 maggio 2014: le società affidatarie in house di servizi pubblici non possono partecipare a gare indette da enti locali per l'affidamento di servizi strumentali.

Il Collegio richiama l'art. 13 del decreto legge 223/2006 (recante "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza") che, al comma 1, impone alle società in house l'obbligo di "operare con gli enti partecipanti o affidanti" e la preclusione a "svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara".

La norma, in particolare, è volta ad evitare, in conformità ai principi comunitari di libera concorrenza, di par condicio e di libertà nell'iniziativa economica, la distorsione della concorrenza che si determinerebbe in caso di partecipazione alle gare, indette da altri soggetti pubblici o privati, di soggetti già affidatari diretti di servizi pubblici locali, che non entrerebbero nel mercato al pari degli altri operatori del settore.

In definitiva, afferma il Consiglio di Stato, le società partecipate da enti locali a capitale pubblico o misto, per produrre servizi strumentali all'attività di quegli enti, debbono quindi operare solo con gli enti costituenti o partecipanti, senza svolgere prestazioni per altri soggetti pubblici o privati, né con gara né per affidamento diretto, con esclusione dei servizi pubblici locali per i quali sono state costituite.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 142 del 26/05/2014 pag. 42

Autore: Alberto Barbero

La legge di conversione del decreto legge 47/2014 individua le categorie di lavorazioni superspecialistiche per le quali l'articolo 37, comma 11, del Codice dei Contratti stabilisce, in caso di valore superiore al 15% dell'importo totale, l'obbligo per l'appaltatore di eseguirle direttamente o, qualora non abbia la qualificazione, di affidarle in subappalto.

L'articolo 12 del D.L. 47/2014 è stato completamente riscritto dalla legge di conversione.

L'articolo del decreto, come modificato, individua le categorie di impianti e lavorazioni superspecialistiche e ne stabilisce le modalità applicative, specificando a quali condizioni possono essere realizzate direttamente dall'appaltatore o in quali è richiesto l'affidamento in subappalto, facendo salve le gare nel frattempo avviate sulla base del decreto stesso.

La norma si applica alle procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (facendo salve, dunque, le gare nel frattempo avviate sulla base del decreto non convertito) e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte.

Da segnalare, infine, l'abrogazione del comma 13 dell'articolo 37 del Codice dei contratti che stabiliva che "negli appalti di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovevano eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento."

Di conseguenza viene meno la regolamentazione del c.d. principio di corrispondenza che rendeva vincolante la realizzazione dei lavori, da parte delle imprese raggruppate, secondo lo schema di quote di partecipazione dichiarato per la gara.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 142 del 26/05/2014 pag. 42

Autore: Al. Ba.

Il Presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha anticipato che nella prossima determinazione dell'Authority sulle procedure di affidamento degli incarichi professionali si prevederà l'illegittimità di requisiti di gara troppo restrittivi per i progettisti.

In risposta al Presidente della Commissione Lavori pubblici della Camera, il Presidente dell'AVCP, Santoro, ha anticipato il chiarimento che sarà inserito nell'apposita determinazione sulle procedure di affidamento degli incarichi professionali, di prossima emanazione.

Nella determinazione si preciserà che prevale la norma del Codice dei contratti (articolo 41, comma 2), che vieta di richiedere senza motivo requisiti di fatturato capaci di limitare la concorrenza, sull'articolo 236 del regolamento di attuazione, DPR n. 207/2010, che invece impone alle stazioni appaltanti di restringere l'accesso alle gare ai professionisti capaci di esibire particolari requisiti di fatturato ed organico.

Quest'ultima previsione rappresenta, di fatto, una barriera di ingresso al mercato pubblico per i giovani professionisti e gli studi meno strutturati.

Di conseguenza, afferma il Presidente dell'AVCP, le stazioni appaltanti dovranno applicare l'articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 139 del 22/05/2014 pag. 45

Autore: Mauro Salerno

TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, SEZ. I - sentenza 15 maggio 2014 n. 152 : illegittimità dell'esclusione dalla gara per mancanza della firma nei lembi di chiusura nella busta contenente l'offerta tecnica, in asserita violazione della clausola del disciplinare.

Il TAR Emilia Romagna ha affermato che non comporta esclusione dalla gara la mancanza della firma nei lembi di chiusura nella busta contenente l'offerta tecnica.

La clausola del disciplinare prevedeva che l'offerta dovesse essere presentata, a pena di esclusione, in un unico plico, contenente le altre buste, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, e ciascuna delle tre buste a sua volta, a pena di esclusione, dovesse essere chiusa e firmata sui lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria.

Il TAR ha ritenuto che deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso una ditta dalla medesima gara, che sia motivato con riferimento al fatto che la busta "B", contenente l'offerta tecnica, è risultata priva della firma sui lembi di chiusura; tale irregolarità è puramente formale.

Infatti, in mancanza di elementi che facciano dubitare della integrità dei plichi e della sigillatura degli stessi, l'offerta contenuta in una busta priva della firma sui lembi di chiusura non è idonea, di per sé, a determinare la compromissione della segretezza dell'offerta tecnica.

Di conseguenza è illegittima l'esclusione, in quanto disposta sulla base di un vizio meramente formale ma incapace, nella sostanza, di arrecare un vulnus al principio di segretezza delle offerte.

CONTABILITA' E BILANCIO

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO Direzione Centrale della Finanza Locale, F.L. 9/2014.

OGGETTO: Certificazione relativa alla comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Chiarimenti interpretativi e risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Con Circolare n. 8/F.L. in data 8 maggio 2014, è stata data notizia dell'avvenuta approvazione, con decreto dirigenziale, del modello che le province ed i comuni sono tenuti ad utilizzare per la comunicazione:

- 1. del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013;
- 2. del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nello stesso anno, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 66/2014, riferiti a spese correnti.

Al riguardo, in considerazione delle numerose richieste di chiarimenti e precisazioni pervenute, con la presente circolare della Direzione Centrale della Finanza Locale, emanata d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, si forniscono alcune risposte alle domande formulate più frequentemente, al fine di agevolare la tempestiva e corretta compilazione del modello di certificazione richiesto.

• A -Tempo medio dei pagamenti

- 1. Il triennio che viene preso in riferimento per determinare la riduzione della spesa per l'anno 2014 è il triennio 2011 2012 2013.
- 2. L'ultimo anno che viene preso in considerazione per il calcolo dei ritardi nei pagamenti è l'anno 2013.
- 3. La certificazione deve essere inviata anche da parte degli enti locali delle Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini conoscitivi, in quanto, ai sensi dell'art. 46 del D.L. n. 66/2014 gli enti stessi già assicurano uno specifico contributo alla finanza pubblica.
- 4. I PAGAMENTI da prendere in considerazione riguardano sia gli impegni in conto competenza dell'anno 2013 che quelli in conto RESIDUI degli anni precedenti, prevalendo il principio di cassa.
- 5. NON devono essere invece presi in considerazione gli impegni assunti per acquisti di beni e forniture di servizi per i quali durante l'anno 2013 non è stato ancora effettuato il pagamento.
- 6. Per calcolare il tempo relativo a ciascun pagamento effettuato nell'anno 2013 occorre determinare per ogni operazione il periodo intercorso dalla data di ricevimento della fattura (ovvero dalla data considerata dall'articolo 4, comma 2, del D. Lg.vo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevante per la decorrenza degli interessi di mora) e l'emissione del corrispondente mandato di pagamento. Il dato temporale riferito al singolo pagamento sarà espresso con il segno più in caso di ritardo, con il segno meno in caso di pagamento tempestivo. Il dato sarà pari a zero, nel caso di pagamento nel giorno di scadenza
- 7. Il tempo medio dei pagamenti, che ciascun ente locale dovrà certificare, sarà definito pertanto in misura corrispondente al rapporto tra la somma delle differenze dei singoli tempi di pagamento ed il numero complessivo delle transazioni commerciali, riferite ai 45 codici SIOPE individuati nella Tabella A allegata al D.L. n. 66/2014.

La dizione "tempi medi di pagamento" va pertanto letta - come desumibile da quanto specificato nelle modalità di calcolo indicate nella norma - rispetto al termine indicato dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 (30 giorni, in via ordinaria).

Di seguito un esempio numerico per chiarire l'applicazione corretta della norma:

	Termine (ordinario) indicato dal legislativo 9 ottobre 2002, n.231	decreto Data pagamento	del Differenza
Pagamento 1	10-ott	25-ott	15
Pagamento	10-ott	08-ott	-2

8.

- 9. La tipologia di spese riguarda solo SPESE CORRENTI e non anche quelle in CONTO CAPITALE, come si evince dalla codifica SIOPE.
- 10. Nel computo del tempo relativo a ciascun pagamento effettuato nell'anno 2013 possono essere esclusi gli eventuali RITARDI dovuti a casi specifici di RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ovvero per quei periodi in cui l'impossibilità della fornitura di beni o della prestazione di servizi derivi da causa non addebitabile all'ente locale, seguendo la generale previsione di cui all'art. 3 D.Leg.vo n. 231-2002.
- B Valore degli acquisti di beni e servizi
 - 10. Per determinare il valore degli acquisti occorre fare riferimento esclusivamente agli importi per i quali sono stati emessi i mandati di pagamento.
 - 11. In caso di contratti pluriennali, si deve computare soltanto il valore riferito ai pagamenti effettuati nell'anno 2013;
 - 12. Gli acquisti effettuati tramite il M.E.P.A. gestito da Consip S.p.A. o altro mercato elettronico gestito da centrale di committenza regionale istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 vanno indicati al punto 2. della certificazione, analogamente a qualunque acquisto effettuato ricorrendo agli strumenti di acquisto (Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA Sistema Dinamico d'Acquisto, Gare in ASP, Gare su delega) gestiti e messi a disposizione dai suddetti soggetti.
 - 13. Gli acquisti che siano stati effettuati ricorrendo a diverse procedure d'asta, con prezzi base comunque inferiori a quelli Consip, NON debbono essere indicati al punto 2. della certificazione, nella seconda colonna.

Si ricorda, comunque, che per eventuali ulteriori quesiti amministrativi gli enti possono rivolgersi alla dott.ssa Francesca Schirra tel. 0646547075 francesca.schirra@interno.it; per problematiche di informatico è possibile rivolgersi al dott. Michele Contaldo tel. 06/46548100 michele.contaldo@interno.it, alla Cristina Furbesco sig.ra tel. 06/46548872 cristina.furbesco@interno.it alla signora Fabiola Alese tel. 06746548095 oppure fabiola.alese@interno.it; per questioni attinenti le credenziali di accesso e le firme digitali è possibile contattare Giancarlo Culini tel. 0646525268 giancarlo.culini@interno.it.

I tagli previsti dagli artt. 8 e 47 del D.L. n. 66/2014 si baseranno sulla spesa media pagata nel triennio 2011/2013 sia in conto competenza che in conto residui.

I tagli previsti dalla nuova spending review si baseranno sulla spesa media pagata nel triennio 2011/2013 sia in conto competenza che in conto residui secondo i dati già in possesso del Ministero dell'Interno, che adotterà un decreto entro il prossimo 30 giugno.

Gli enti locali, entro il 31 maggio, dovranno fornire altri dati sui tempi di pagamento e sugli acquisti Consip (art 47, comma 9, Dl. N. 66/2014)

In caso di tempi di pagamento oltre i limiti previsti e di acquisti Consip sotto media è prevista una penalità aggiuntiva del 5%.

Gli enti in regola, invece, riceveranno premi che saranno distribuiti proporzionalmente in base alle penalità degli altri.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 9/2014, ha già fornito chiarimenti sul certificato: dovranno essere considerati i tempi medi sul pagato 2013, sia in conto competenza che in conto residui, in riferimento alle sole voci di spesa corrente elencate nella tabella A allegata al D.L. n. 66/2014.

I giorni rilevanti ai fini del pagamento decorrono dalla data di ricezione della fattura o dalla data di accettazione o verifica, se previste da legge o contratto per l'accertamento della conformità alle previsioni contrattuali, se il debitore riceve la fattura o l'equivalente richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Se il debitore riceve la fattura o l'equivalente richiesta di pagamento prima, vale la data di ricevimento delle merci o delle prestazioni.

Per quanto riguarda gli acquisti Consip e le centrali regionali, poiché la norma vuole tutelare sia i risparmi che le stesse centrali, sono considerati con favore gli acquisti autonomi anche se a un prezzo inferiore.

In questo caso, gli enti devono certificare l'ammontare del pagato 2013, sia in conto competenza che in conto residui, delle voci di acquisto elencate nella tabella B allegata al D.L. n. 66/2014, distinguendo la quota acquistata tramite Consip e centrali regionali.

Rimangono però ancora alcuni aspetti non chiari e non chiariti dalla circolare n9/2014 del Ministero dell'Interno, tra cui l'applicazione dell'art. 8, comma 9 del D.L. n. 66/2014 circa la riduzione del 5% sui nuovi contratti e il collegamento tra il registro fatture e il portale certificazione dei crediti.

Tali dubbi dovrebbero essere affrontati in sede di conversione del D.L. o con una nuova integrazione ministeriale.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 142 del 26/05/2014 pag. 42

Autore: Maurizio Delfino

Un emendamento al ddl di conversione del D.L. n. 66/2014 prevede la compensazione completa fra crediti commerciali verso le PA e debiti fiscali delle imprese.

Attualmente il meccanismo di compensazione previsto dagli articoli 28-quater e 28-quinquies del DPR n. 602/1973 è utilizzabile esclusivamente per i crediti vantati nei confronti dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti pubblici nazionali e degli Enti del SSN.

L'emendamento governativo all'articolo 30 del D.L. n. 66/2014 estende l'istituto a tutte le PA di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, compresi quindi, ad esempio, istituti scolastici, IACP, Camere di Commercio.

In pratica, tutti i crediti per somministrazioni, forniture e appalti vantati nei confronti di soggetti che utilizzano denaro pubblico potranno essere utilizzati per compensare i debiti fiscali.

Fonte: Italia Oggi n. 119 del 21/05/2014 pag. 28

Autore: Matteo Barbero

Ministero dell'Interno, comunicato 20 maggio 2014: gli enti che hanno incontrato difficoltà nell'apposizione delle firme digitali nel formato PDF per le certificazioni possono adottare una modalità di invio alternativo.

Il Ministero comunica che, a seguito delle segnalazioni di difficoltà riscontrate dagli enti nell'apposizione delle firme digitali nel formato PDF per le certificazioni in corso di acquisizione, è stata predisposta una modalità di invio alternativo, da utilizzare in caso di irrisolvibili problemi tecnici.

Tale modalità alternativa permette l'invio del file PDF firmato esclusivamente con firme digitali in modalità PKCS7 (estensione P7M).

Il Ministero precisa, infine, che non saranno accettati certificati firmati con entrambe le modalità di firma (dovranno essere tutte firme in P7m o tutte in modalità PDF).

Fonte: Ministero dell'Interno del 21/05/2014

Anche agli enti che partecipano alla Sperimentazione armonizzazione contabile è applicabile il differimento al 30 giugno del termine per l'approvazione del rendiconto 2013: risposta a domanda n. 63

Domanda sul sito ARCONET (portale dedicato all'armonizzazione contabile degli enti territoriali)

L'art. 1, comma 729-quater della Legge di stabilità 2014, che prevede la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'approvazione del rendiconto 2013, può ritenersi applicabile anche ai Comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36, del D.lgs. n. 118 del 2011?

Risposta:

Anche per i Comuni in sperimentazione contabile, di cui all'art. 36 del d.lgs. 118 del 2011, nei limiti indicati dalla legge n. 147 del 2013 e per i soli comuni interessati, come recita il comma 729-quater sottoriportato, il termine di approvazione del rendiconto 2013, da parte del Consiglio, è differito al 30 giugno 2014.

"Legge n. 147/2013

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 (75)."

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 26/05/2014

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 13/2014: bocciato l'annullamento in autotutela della delibera con cui la Regione Piemonte aveva previsto la possibilità di stipulare contratti derivati.

Una delibera della Regione Piemonte autorizzava nel 2006 l'emissione di due bond a cui affiancare i derivati. Dopo circa 5 anni dall'emanazione della suddetta delibera la Regione, previa perizia di parte, ha ritenuto gli swap illegittimi e nel 2012 ha annullato in via di tutela la delibera emanata nel 2006.

L'annullamento è stato impugnato innanzi al TAR del Piemonte dalla banca straniera controparte dei contratti swap; il giudice amministrativo, però, si è pronunciato affermando il proprio difetto di giurisdizione a causa della mancanza di un procedimento amministrativo a monte della stipula dei contratti in strumenti derivati e rinviando la controversia al giudice competente, il tribunale civile inglese.

Avverso la decisione del TAR, la Regione Piemonte ha proposto ricorso al Consiglio di Stato che ha rimesso la questione all'Adunanza plenaria.

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 5 maggio scorso, ha confermato la sentenza di I grado, affermando che l'ente non poteva annullare in autotutela una propria delibera che non aveva ad oggetto la conclusione dei derivati.

Infatti, la delibera non era un atto prodromico ai derivati, in quanto si limitava a menzionarli come possibilità e i derivati non erano stato oggetto di gara pubblica, ma solo di una negoziazione tra privati successiva alla gara.

Quindi, dato che la controversia si basa su di atti di natura civilistica, il giudice competente a decidere è quello civile, nel caso di specie, il giudice inglese.

Fonte: PLUS 24 - Il Sole 24 ore n. 612 del 21/05/2014 pag. 16

Autore: Marcello Frisone

I revisori dei conti degli enti locali non potranno essere eletti per più di due volte nello stesso ente, dovranno dare le dimissioni con preavviso e avranno dei limiti ai rimborsi spese.

L'art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti devono essere scelti con estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale al Registro dei revisori legali e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il D.M. n. 23/2012 ha definito i criteri per l'inserimento degli interessati in questi elenchi. Un emendamento del Governo al D.L. n. 66/2014, presentato in commissione al Senato, prevede nuove limitazioni alla nomina dei revisori contabili, modificando in questo modo quanto previsto dall'art. 235 del Tuel. In relazione ai nuovi meccanismi di nomina, uno stesso revisore non può essere eletto per più di due mandati, consecutivi o meno, nello stesso ente locale e, in caso di dimissioni volontarie, che comunque non possono

essere rifiutate dall'ente, deve dare un preavviso di almeno 45 giorni. Per quanto riguarda il compenso percepito dai revisori, disciplinato dall'art. 241 del Tuel, l'emendamento prevede che l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziario non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito loro, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Fonte: Italia Oggi n. 119 del 21/05/2014 pag. 28

Autore: Christina Feriozzi

Uno degli emendamenti al D.L. n. 66/2014 prevede che un revisore dei conti non possa svolgere più di due incarichi presso lo stesso ente locale.

Il tema della revisione contabile è stato compiutamente affrontato dal D.L. n. 66/2014. Innanzitutto uno degli emendamenti prevede che un revisore dei conti non possa svolgere più di due incarichi presso lo stesso ente locale. Poi, per quanto riguarda il rimborso spese, è stato introdotto un tetto che il professionista residente fuori dal Comune ove ha sede l'ente deve rispettare. Tali spese non potranno superare il limite del 50% del compenso annuo attribuito ai componenti al netto degli oneri fiscali e contributivi. In caso di dimissioni volontarie occorrerà dare un preavviso di almeno 45 giorni, anche se queste non potranno essere rifiutate dall'ente locale. Circa gli obblighi di trasparenza in tema di utilizzo delle risorse pubbliche, le p.a. dovranno pubblicare i documenti e gli allegati relativi alla previsione al consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione e pubblicare e rendere accessibili ed esportabili i dati di entrata e spesa dei bilanci consuntivi e preventivi. Circa la pubblicazione dei tempi di pagamento, le p.a. dovranno pubblicare con cadenza annuale un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture. Dal 2015 tale indicatore dovrà essere pubblicato con cadenza trimestrale. Inoltre la riduzione del 5% dei contratti di acquisto o fornitura di beni e servizi abbraccerà anche le procedure di affidamento per cui sia intervenuta l'aggiudicazione anche provvisoria. Infine, in tema di acquisto di beni e servizi, l'Autorità di vigilanza non rilascerà il Cig agli enti che procederanno agli acquisti di lavori, beni e servizi in violazione di quanto previsto dalle norme.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 142 del 26/05/2014 pag. 42

Autore: Patrizia Ruffini

ELETTORALE

Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali: parere in materia elettorale relativo alla mancata presentazione delle liste di candidati

Il quesito posto verteva sulla problematica della mancata presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo dell'amministrazione comunale, in vista delle attuali elezioni amministrative.

Nel parere emesso il 13 maggio scorso, il Ministero dell'Interno chiarisce che tale caso è riconducibile alla disciplina di cui all'art. 85, comma 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in applicazione della quale deve essere nominato il commissario prefettizio, al fine di provvedere all'amministrazione del comune fino a quando la compagine amministrativa non sarà rinnovata con altra elezione in occasione del prossimo turno elettorale.

Fonte: Ministero dell'Interno del 26/05/2014

FISCO E TRIBUTI

TASI: nel corso della conferenza stampa con il "bilancio" dei primi 80 giorni di governo, il Presidente del Consiglio ha comunicato la data del 16 ottobre per gli acconti della TASI su seconde case, negozi, alberghi per i Comuni che non hanno approvato le delibere entro il 23 maggio.

Nei Comuni che non hanno approvato le delibere entro il 23 maggio, o che non si vedono pubblicati gli atti nel sito del Dipartimento Finanze entro il 31 maggio, l'acconto della TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale slitterà al 16 ottobre, e non al 16 settembre, come era stato comunicato dal Ministero dell'Economia (Rassegna n. 19 del 20.05.14).

La proroga degli acconti dovrebbe riguardare solo gli immobili diversi dall'abitazione principale, per la quale la legge prevede già il pagamento di tutto il tributo a dicembre, nel caso che il Comune non abbia deliberato in tempo.

Per quanto riguarda le **compensazioni** da riconoscere ai Comuni per evitare problemi di cassa, si prevede di riconoscere ai Comuni un anticipo del 50% della TASI ad aliquota standard sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 140 del 24/05/2014 pag. 8

Autori: Gianni Trovati

Bollettino precompilato e inviato a tutti i contribuenti per il pagamento della TASI : difficoltà applicative.

Da un lato difficoltà applicative dovute alle continue modifiche normative sulla disciplina del tributo, dall'altro la mancata approvazione dei provvedimenti attuativi: sono queste le motivazioni principali dell'assenza dei bollettini precompilati.

Sono numerosi i problemi che i Comuni sono chiamati a risolvere, tra i quali ad esempio la mancanza di un quadro chiaro delle case date in affitto (in tal caso è infatti impossibile precompilare i bollettini circa la quota a carico degli inquilini).

Anche se il contribuente volesse conoscere, accedendo al sito del Dipartimento delle Finanze, la situazione aliquote del proprio Comune, purtroppo la ricerca non raggiungerebbe i risultati attesi. Infatti, al massimo vengono riprodotte le delibere, in qualche caso due per un Comune (perché la seconda interviene a modificare la prima), oppure molti Comuni riportano date di pagamento

diverse da quelle ufficiali (che devono essere ignorate perché scritte prima dell'ultima disciplina normativa).

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 138 del 21/05/2014 pag. 2

Autori: Saverio Fossati Gianni Trovati

Dai dati delle delibere comunali già pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze si dedurrebbe che gli aumenti derivanti dall'applicazione della Tasi sull'abitazione principale saranno più gravosi sulle case di valore medio-basso.

Il confronto tra l'imposizione Imu e Tasi del 2012 e 2014 sull'abitazione principale e quella del 2013/2014 sulla seconda casa nei capoluoghi di provincia che hanno già deliberato le aliquote Tasi pone in evidenza alcuni casi di aumento della nuova tassa sui servizi (rispetto all'Imu 2012) che colpiscono soprattutto le abitazioni principali "povere".

E' opportuno ricordare a tal proposito che le regole Tasi sarebbero più semplici di quelle dell'Imu sulle detrazioni, ma i Comuni grandi in molti casi hanno creato uno sconto graduale legato alla rendita catastale dell'immobile, dando luogo così a complicazioni di calcolo.

Nei comuni medio-piccoli, invece, le detrazioni per l'abitazione principale sono praticamente assenti. In altri pochi Comuni, infine, i comodati sono stati equiparati alle abitazioni principali.

Per quanto concerne le seconde case, i dati rilevabili dal sito del Dipartimento delle Finanze dalle delibere già pubblicate pongono in rilievo l'inesistenza di differenze tra Imu 2013 e la somma di Imu e Tasi del 2014, in quanto su queste tipologie di immobili già lo scorso anno era stata spesso applicata l'aliquota Imu massima del 10,6 per mille che preclude l'applicazione della Tasi.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 139 del 22/05/2014 pag. 10

Autore: Saverio Fossati

Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale della Finanza locale, comunicato 21 maggio 2014: indicazioni per gli adempimenti concernenti le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.

Con il comunicato del 21 maggio 2014, il Ministero chiarisce che l'obbligo di comunicazione da parte dell'ente locale degli esiti dell'istruttoria per l'accertamento di erronei versamenti di tributi locali, previsto dall'art. 1, commi da 723 a 727, della legge 147/2013, si riterrà assolto con il solo invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze che poi provvederà a trasmettere la relativa documentazione al Ministero dell'Interno.

Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 22/05/2014

Dipartimento delle Finanze :disponibile per i Comuni italiani, dal 22 maggio 2014, sul portale del Federalismo fiscale, uno strumento di simulazione per il calcolo della TASI,

Tale strumento supporterà gli enti nella fase di definizione delle aliquote e di eventuali agevolazioni, stimandone il relativo effetto sul gettito.

Lo strumento è disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale previo accesso all'area riservata, dove è possibile consultare il "Manuale Utente" e la nota metodologica per ogni informazione di dettaglio.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/05/2014

Corte di Cassazione, sentenza 21 maggio 2014, n. 11156: è il contribuente a dover dimostrare che la sua dichiarazione dei redditi, con data non conforme, è stata scartata per un errore bloccante.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 maggio 2014, n. 11156, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha stabilito che spetta al contribuente dimostrare che la sua dichiarazione dei redditi, con data non conforme, è stata scartata per un errore bloccante e che la circostanza non è stata comunicata al commercialista che si è occupato della trasmissione telematica.

La dichiarazione dei redditi inviata si considera presentata all'Agenzia delle entrate se si è in possesso della comunicazione o della ricevuta che attesta l'avvenuto ricevimento del modello.

Nel caso di specie, nonostante la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2001 risultasse essere stata scartata per data non conforme, era risultata comunque regolare perché non contenente errori cosiddetti bloccanti, per cui il contribuente non aveva ricevuto alcuna segnalazione.

Non risultava chiaro, quindi, se fosse stata effettivamente trasmessa dal sistema telematico la comunicazione di avvenuto scarto della dichiarazione per "errori bloccanti".

Fonte: Italia Oggi n. 120 del 22/05/2014 pag. 37

Autore: Debora Alberici

GESTIONE DEL TERRITORIO

TAR Lombardia, sentenza 15 maggio 2014, n. 1281: le decisioni assunte in sede di pianificazione costituiscono apprezzamenti di merito e sono quindi sottratte al sindacato giurisdizionale.

Nel caso di specie, il proprietario di un lotto edificabile che non aveva 'utilizzato' integralmente la capacità edificatoria dell'area, lasciando che nel tempo sull'area prevalesse il verde, ha proposto ricorso avverso la deliberazione del C.C. con la quale è stato definitivamente approvato il Piano di Governo del Territorio del Comune, nel quale figurava una diminuzione dell'edificabilità dell'area, facendola passare da 'intensiva' a 'ville urbane e giardini' originariamente non previsti.

Il TAR Milano ha respinto il ricorso sulla base delle seguente motivazione: partendo dal presupposto che le scelte di pianificazione territoriale sono insindacabili, sono contestabili solo le decisioni irrazionali o arbitrarie del PRG, che non riflettono esigenze pubbliche.

Quindi il Comune può cambiare la destinazione di un'area, essendo sufficiente il richiamo ai criteri generali di impostazione che si possono ricavare dalla relazione che accompagna il piano urbanistico.

Nel caso oggetto della sentenza il Comune ha motivato le nuove scelte edificatorie nel PRG sulla base della tutela del pregio che i luoghi avevano acquisito negli anni e queste scelte sono state ritenute razionali dal Tribunale amministrativo.

Inoltre il TAR ha chiarito che il Comune non è tenuto a restituire l'ICI incassata, dato che nelle precedenti previsioni del PRG esisteva la potenzialità edificatoria dell'area, ovvero il presupposto per l'imposizione a fini ICI.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 138 del 21/05/2014 pag. 42

Autore: Guglielmo Saporito

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha firmato il decreto che distribuisce agli Enti locali beneficiari oltre 36milioni per l'edilizia scolastica con lo strumento dei Fondi immobiliari.

Lo stanziamento si inserisce nell'ambito delle attività intraprese dal Miur in materia di edilizia scolastica e si caratterizza per la promozione, a titolo sperimentale, dell'utilizzo da parte degli Enti locali dello strumento del Fondo immobiliare che, grazie alla sinergia tra risorse pubbliche e private ed alla valorizzazione degli immobili più vecchi, consentirà di rinnovare il patrimonio immobiliare scolastico.

Fonte: ANCI del 22/05/2014

L'impianto complessivo della riforma del lavoro a tempo determinato di cui al D.L. n. 34/2014, convertito in Legge n. 78/2014, non si estende al lavoro pubblico, con alcune eccezioni.

In generale, il nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, così come risultante dalle modifiche operate dal Decreto Legge n. 34/2014 al D.Lgs. n. 368/2001, si caratterizza per la totale "acausalità" nei primi 36 mesi, ovvero si può legittimamente evitare di indicare le ragioni che giustificano l'utilizzo di un contratto a termine invece di uno a tempo indeterminato, anche per attività lavorative e fabbisogni continuativi. L'unico limite, peraltro violabile, alla discrezionalità del datore prevista dal Decreto Legge n. 34/2014 consiste nel tetto alle assunzioni a termine pari al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato.

Nel suo complesso, pertanto, la riforma del lavoro a tempo determinato non si applica alle Pubbliche amministrazioni, dove il lavoro è sorretto dal principio opposto a quello appena esaminato, ovvero della "causalità obbligatoria" del lavoro a termine.

Ed infatti, dopo l'entrata in vigore delle nuove norme di cui al D.L. n. 34/2014, rimane pienamente in vigore l'articolo 36 del D.Lgs. n. 165/2001, per effetto del quale il ricorso ai contratti a termine deve essere obbligatoriamente motivato e giustificato da esigenze di carattere temporaneo.

E' opportuno sottolineare che anche il tetto alle assunzioni a termine pari al 20% del personale in servizio non si applica alle PA in quanto per esse valgono i limiti finanziari posti alle assunzioni flessibili dalle varie disposizioni normative vigenti (Legge n. 183/2011 e D.L. n. 216/2011, che ha previsto una deroga per le assunzioni flessibili di vigili urbani e di personale educativo e docente, nonché per la stabilizzazione dei lavoratori cd. socialmente utili).

Ci sono tuttavia dei punti di contatto. Infatti, in assenza di una disciplina speciale nel Testo unico del pubblico impiego, anche per le PA vale la durata massima di 36 mesi per i contratti a tempo determinato e la possibilità di 5 proroghe senza interruzioni, nell'arco della durata del rapporto di lavoro a termine, anche se in tal caso la possibilità di prorogare per ben 5 volte i contratti sembra in contrasto con i presupposti stessi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Fonte: Italia Oggi n. 121 del 23/05/2014 pag. 34

Autore: Luigi Oliveri

SERVIZI PUBBLICI

Il TAR del Veneto, con sentenza n. 358 del 20 marzo 2014, si è pronunciato in merito all'affidamento in concessione, tramite gara pubblica, di una farmacia comunale.

I giudici amministrativi veneti hanno respinto il ricorso, proposto dall'associazione locale dei farmacisti e da alcuni titolari di farmacie, avverso la delibera con cui il Comune aveva definito i criteri generali per affidare in concessione la "gestione del servizio farmaceutico comunale di nuova istituzione". In seguito a tale delibera il Comune aveva effettuato una selezione del soggetto concessionario della farmacia comunale tramite gara pubblica disciplinata dal Codice dei contratti, scegliendo così di cedere la direzione/gestione dell'esercizio farmaceutico ad una società.

Il ricorso, però, è stato respinto dal TAR Veneto che ha ritenuto legittima la delibera comunale perché conforme ai principi comunitari di equiparazione tra autoproduzione ed esternalizzazione dei servizi.

La sentenza in oggetto rimedia all'assenza, nell'ordinamento italiano, di una norma espressa che autorizzi la distinzione tra titolarità e gestione della farmacia.

Infatti, l'articolo 11, comma 10, del D.L. n. 1/2012 prevede solo per alcune specifiche farmacie l'impossibilità di separare la titolarità dalla gestione; così, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali e nei centri commerciali le farmacie possono essere gestite solo dai Comuni che esercitino una prelazione.

Da questa eccezione il TAR ha desunto una regola generale in base alla quale gli enti locali possono scegliere il modello di gestione della propria farmacia più adatto agli obiettivi da perseguire, compresa la gestione in concessione.

In tal caso, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della par condicio, non può essere esclusa la partecipazione alla gara anche delle società medio-grandi che operano nel libero mercato.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 139 del 22/05/2014 pag. 47

Autore: Guglielmo Saporito

POLIZIA LOCALE

Anci Emilia-Romagna, circolare n. 114 del 16 maggio : i Comuni non sono tenuti ad inviare entro il 31 maggio la rendicontazione degli importi complessivi delle multe accertate nel 2013, per mancanza del necessario supporto informatico.

A 8 giorni dalla scadenza del 31 maggio, le nuove disposizioni di cui all'articolo 142 del Codice della strada, così come modificato dalla Legge n. 120/2010, non sono ancora diventate operative perché non è stato emanato il provvedimento che, tra l'altro, dovrà disciplinare anche le modalità tecniche di controllo della velocità dei veicoli e chiarire le regole contabili.

In proposito, l'Anci Emilia - Romagna, con propria circolare n. 114 del 16 maggio, ha fornito precise indicazioni, aderendo all'interpretazione già fornita in materia dall'Anci nazionale il 14 febbraio scorso.

In assenza di una risposta ministeriale e nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, gli enti locali avranno solo l'obbligo di utilizzare i proventi in conformità alle disposizioni di legge, provvedendo anche ad una gestione separata dei proventi derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità, dato che l'obbligo della trasmissione della rendicontazione relativa alla ripartizione dei proventi non può essere adempiuto, per la mancanza dell'apposito supporto informatico.

Fonte: Italia Oggi n. 121 del 23/05/2014 pag. 35

Autore: Stefano Manzelli

SERVIZI SOCIALI

Il permesso unico di cui al decreto legislativo n. 40/2014, che recepisce, nel nostro ordinamento, la direttiva 2011/98/UE, esclude l'attività stagionale.

Il decreto legislativo n. 40/2014 recepisce, nel nostro ordinamento, la direttiva 2011/98/UE relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e ad un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Il decreto introduce la dicitura "permesso unico di lavoro" che consente ai cittadini stranieri di soggiornare e svolgere attività lavorativa per motivi umanitari, asilo, protezione sussidiaria, studio, lavoro stagionale e lavoro autonomo.

Innalza da 20 a 60 giorni il tempo massimo entro cui, dal momento della domanda, dovrebbe essere rilasciato, rinnovato o convertito il permesso di soggiorno e da 40 a 60 giorni il tempo entro cui lo sportello per l'immigrazione dovrebbe esaminare la domanda e concedere il nulla osta all'ingresso del lavoratore in Italia.

Il decreto prevede, ancora, semplificazioni burocratiche per il lavoro degli sportelli unici per l'immigrazione e l'abrogazione di alcune norme restrittive per i cittadini stranieri: abroga, in particolare, le norme del Regolamento di attuazione del Testo unico sull'immigrazione che prevedevano la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, e quella che richiedeva la cittadinanza italiana ai lavoratori delle imprese autoferrotranviere.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 142 del 26/05/2014 pag. 40

Autore: Ma.No.